

Pg 69311/16
S36019/17
Fep 11/24/17



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA

Nel procedimento n. 69311/16 promosso da

O. B. s. in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avv. Fulvio Zardo e dall'avv. Giobbe Zardo, come
in atti

CONTRO

R. s.

Oggetto: pagamento somme

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato O. B. S. citava in giudizio la R. s. per sentirla condannare al pagamento della somma di euro 1.464,00 oltre interessi moratori ex decr. leg. vo 231/02 dalla scadenza delle fatture. A fondamento della domanda esponeva di avere fornito alla convenuta una macchina lavatazze K. installazione e montaggio di una pompa di scarico fornita dalla R. su una macchina lavapiatti K. e vendita di un altro depuratore G. litri 8 F. Il tutto era descritto nelle fatture n. 919 del 20.10.2015, 01001/15 del 10.11.2015 e 01002/15. Produceva altresì documenti di trasporto dei beni forniti.

Tali beni e servizi venivano forniti presso la ditta del sig. O. F. titolare del bar corrente in R. V. d. C., su richiesta della società convenuta, la quale nonostante le richieste di pagamento non provvedeva a saldare la somma richiesta.

La convenuta restava contumace. Veniva esperita l'istruttoria richiesta ed ammessa ed all'esito, all'udienza del 18.9.2017, la causa veniva trattenuta in decisione

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e va accolta. Parte convenuta ha deciso di non costituirsi né tantomeno di rendere l'interrogatorio formale deferito per l'udienza del 9 maggio 2017 e pertanto si è dato atto della mancata risposta all'interrogatorio formale. I testi escussi hanno confermato quanto dedotto dalla parte attrice. Il teste D. M. ha dichiarato di aver predisposto tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all'avvenuta prestazione; il teste O. ha confermato l'avvenuta fornitura presso il suo bar su indicazioni della R. s. Peraltro la richiesta della convenuta è documentata dalle mail allegare in atti e relative agli accordi intercorsi direttamente tra la R. e la parte attrice.

A fronte della prova della fornitura dei beni e servizi indicati in atti e della deduzione dell'inadempimento del pagamento della fornitura delle tende, la domanda va pertanto accolta e pertanto la R. s. va condannata al pagamento della somma di euro 1.464,00 oltre interessi moratori dalla data della scadenza delle singole fatture al saldo effettivo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa richiesta così decide:

In accoglimento della domanda proposta da O. E. s., accerta e dichiara l'inadempimento della convenuta al pagamento della somma pattuita e la condanna al pagamento della somma di euro 1.464,00 oltre interessi moratori dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo effettivo.

Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite del presente procedimento, che liquida tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/14 nella misura di euro 1.050,00 di cui euro 150,00 per spese vive ed il restante per compensi, oltre spese generali 15% ed accessori di legge.

Roma, 11 dicembre 2017

Il Giudice di Pace

Dott. ssa Elena Ruggiero Rubino



DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, il 20.12.17
IL CANCELLIERE
Almaandrea Wiseria